



LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Dott. Carmela Ruberto | Presidente |
| 2. Dott. Silvana Ferriero | Consigliere |
| 3. Dott. Antonio Scalera | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 45/2022 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'udienza collegiale del 09.11.2022 e vertente

TRA

Eugenio Pitaro, elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale G. Argento n.14, presso lo studio dell'avv. Raffaele Mirigliani, che unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Mirigliani, lo rappresentano e difendono per procura in calce al presente atto;

RICORRENTE

E

ANAS S.p.A. in persona del L.r.p.t. Avv. Nicola Rubino, Responsabile della Direzione Legale di Anas S.p.A., *giusta* Procura per atto del Notaio Ester Giordano di Roma del 18.06.2021, Rep. 27451, Raccolta n. 11492, Registrato il 21 giugno 2021 al n. 21.824, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanna Iannazzo

RESISTENTE

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede per legge domicilia.

RESISTENTE

Letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate in prossimità dell'udienza cartolare del 9.11.2022, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in riserva;

a scioglimento della riserva;

OSSERVA

1. Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, depositato in data 10.1.2022, **Eugenio Pitaro** deduceva che
- con dichiarazione di pubblica utilità del 27.5.2004, erano stati autorizzati i lavori di costruzione della E90 – Tratto SS 106 Jonica e disposto il vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili all'uopo occorrenti ricadenti nei territori dei comuni di Catanzaro, Borgia, San Floro, Staletti, Squillace e Simeri Crichi;

- con contratto per Notar Milone di Roma rep n. 56969 – racc. n. 11421 del 9.5.2005, l'**Anas** aveva affidato al Contraente Generale “Associazione Temporanea di Imprese tra Astaldi S.p.a. e Ing. Nino Ferrari Impresa di Costruzioni Generali S.r.l.” la realizzazione dei predetti lavori conferendogli altresì mandato di svolgere in sua rappresentanza, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del T.U. d. P.R. 327/2001, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede di contenzioso;
- lo stesso Contraente Generale “A.T.I. Astaldi – Ferrari” ha a sua volta costituito, con atto per Notar Trojani rep. 65442 racc. 14433 del 16.06.2005, la società di progetto **CO.MERI Spa** per il compimento delle operazioni e, pertanto, quest’ultima subentrante nel rapporto in sua vece;
- sul terreno del ricorrente erano state effettuate diverse occupazioni sin dall’anno 2013 e tali occupazioni si erano protratte immotivatamente per diversi anni in attesa che fosse concluso il procedimento espropriativo, nonostante sulle aree fossero state già realizzate rilevanti opere;
- con decreto di espropriazione prot. CO/052-19/13-ca-out/PGM/mec emesso dal Presidente della **CO.MERI Spa** si pronunciava l’espropriazione in favore del Demanio dello Stato Ramo Strade dei terreni riportati in separato elenco allegato;
- in elenco figurano in testa al ricorrente n. 6 particelle per un totale di mq. 8.705 di complessiva superficie espropriata, indicando altresì la relativa indennità depositata;
- avverso il decreto di esproprio era stato proposto ricorso straordinario al Capo di Stato con il quale, essendo rilevati vizi del contraddittorio, si chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso;
- non risultava effettuata o comunque comunicata la stima per le superfici espropriate.

Ciò premesso, il ricorrente riteneva non soddisfacente il valore dell’indennità pari a euro 27.584,00, indicato nella tabella allegata al decreto di esproprio, anche perché, nella determinazione dell’indennità dovevano essere anche considerati e computati i danni alla restante proprietà, tra cui l’incisione per chiusura della preesistente strada di accesso alla parte principale della proprietà, lo sbancamento collinare a confine con creazione di struttura a salvaguardia verticale ad una parte del confine ma solo parziale nonché la totale interclusione delle particelle 1091 e 1092 (ex 660) al foglio 81 del Catasto del Comune di Catanzaro.

Si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 27.4.2022, **ANAS s.p.a.** la quale, nell’ordine, eccepiva:

- la necessità di disporre la sospensione necessaria del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione del procedimento per ricorso straordinario al Capo dello Stato, stante la pregiudizialità del decreto presidenziale sull’eccepita illegittimità del decreto di esproprio, rilevante anche ai fini della decisione della presente controversia;

- l'inammissibilità del ricorso stante l'intervenuta decadenza ex art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011: il decreto di espropriazione era stato notificato al **Pitaro** il 29.3.2021, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato notificato ad **ANAS S.p.a.** il 21.3.2022, allorquando era ormai abbondantemente decorso il termine di legge di trenta giorni;
- l'inammissibilità della domanda stante la carenza di legittimazione e/o titolarità sostanziale attiva del **Pitaro**, il quale nulla aveva allegato in merito alla titolarità del diritto dominicale, quale suo precipuo onere probatorio;
- la carenza di legittimazione passiva di **ANAS S.p.a.** in quanto **Co.MERI Spa** era il Contraente Generale, cui erano stati trasferiti gli oneri della procedura ablativa, i poteri e le funzioni della stessa;
- l'infondatezza dell'avversa domanda, peraltro carente sotto il profilo dell'onere probatorio incombente su parte ricorrente.

In particolare, quanto all'istanza di sospensione, l'**ANAS s.p.a.** deduceva che il **Pitaro**, in data 15.11.2021, aveva notificato il ricorso straordinario al Capo dello Stato per *“l'annullamento del decreto di espropriazione prot. CO/052-19/13-ca-out/PGM/mec emesso dal Presidente della CO.MERI SPA in data 13/06/2019, non notificato al ricorrente, nonché di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso conseguenza dell'atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione”*, lamentando una presunta illegittimità della procedura espropriativa per carenza della notifica del decreto di esproprio, relativamente ai terreni siti in agro di Catanzaro, identificati al catasto terreni al Foglio 81, particelle 664, 669, 804, 675 e 662, per una superficie complessiva di mq. 8.705.

Si costituiva, infine, in giudizio, in data 12.4.2022, anche l'**Agenzia del Demanio**, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la quale doveva, invece, ritenersi sussistente esclusivamente in capo all'**ANAS s.p.a.** (competente all'emanazione di tutti gli atti del procedimento Espropriativo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 138 del 2002, l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo).

L'istanza di sospensione del giudizio era fatta propria anche dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 5.5.2022 e in data 28.10.2022.

2. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente espropriante (Comeri S.p.a.) questa Corte si è riservata di decidere all'udienza del 9.11.2022.

3. Va disposta la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.

Recita l'art. 295 c.p.c. che *“Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”*.

La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che tale disposizione è applicabile allorché la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Più in particolare, si è stabilito (Cass. 25.8.2020, n. 17623) che *“la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., solo quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto un costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato”* (Cass., 09/12/2011, n. 26469; Cass., 24/09/2013, n. 21794)» (Cass. 25 agosto 2020, n. 17623).

Con particolare riguardo al rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di annullamento del decreto di esproprio e il giudizio sulla determinazione dell'indennizzo mette conto richiamare Cass. 26.3.2004, n. 6076, secondo cui *“Il rapporto di pregiudizialità esistente fra i due giudizi è inidoneo infatti ad influire sulla persistenza nel proprietario del diritto soggettivo all'indennità e sul decorso della relativa prescrizione, trattandosi di un problema meramente processuale che trova la sua soluzione nell'istituto della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c.”*.

Non sono di ostacolo all'applicazione di tale istituto alla fattispecie in esame né la specialità del rito, *ratione temporis* applicabile (rito sommario di cognizione) né il particolare rimedio impugnatorio esperito avverso il decreto di esproprio.

Non lo è la specialità del rito perché – al di là della mancanza di un espresso divieto normativo della sospensione *ex art. 295 c.p.c.* nell'ambito del giudizio sommario di cognizione – gli è che non può venire in rilievo nella fattispecie in esame l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (*“Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma,*

cod. proc. civ.”; così Cass. (ord.) n. 3 del 2012; Cass. (ord.) n. 22605 del 2014; Cass. (ord.) n. 21914 del 2015; Cass. n. 2272 del 2017).

Questo orientamento si è, infatti, sviluppato con riguardo a fattispecie diverse da quelle – come, appunto, il caso in esame – assoggettate al rito sommario in forza del d.lgs. 1.9.2011, n. 150.

In queste ultime ipotesi, tassativamente declinate nel capo III del decreto citato (nella quale sono comprese le “*controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità*”; art. 29 d. lgs. cit.), non è consentito operare il passaggio dal rito sommario al rito a cognizione piena, stante il divieto generale posto dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo (“*Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile*”).

In altri termini, nei casi – come quello *sub iudice* – in cui il legislatore non ha previsto il passaggio dal rito sommario di cognizione a quello a cognizione piena, viene meno la regola, di elaborazione giurisprudenziale, di inapplicabilità dell’art. 295 c.p.c.,

Quelle elencate nel capo III d. lgs. n. 150/2011 costituiscono un catalogo di controversie a cui il legislatore ha scelto di applicare il rito sommario di cognizione indipendentemente dalla complessità della materia trattata.

In un contesto normativo di tal fatta, nel quale l’opzione legislativa a favore del rito sommario prescinde da una valutazione in concreto sulla sommarietà/non sommarietà dell’istruzione (come, invece, avviene ai sensi dell’art. 702 *ter* comma 3 c.p.c.), non si può impedire l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., tanto più, come detto, in assenza di un espresso divieto di sospensione del processo.

Se così non fosse, il Giudice adito nelle forme previste dagli art. 702 *bis* ss. c.p.c., nei casi in cui non è consentito il “mutamento del rito”, si vedrebbe “costretto” a proseguire il giudizio sulla causa pregiudicata, nonostante la pendenza di quello sulla causa pregiudicante, in violazione del generale precetto normativo *ex* art. 295 c.p.c., non espressamente derogato dagli artt. 702 *bis* e ss., che impone la sospensione dei giudizi, in ipotesi di pregiudizialità logico-giuridica.

Non è, invero, di ostacolo all’applicazione dell’art. 295 c.p.c. nella fattispecie in esame neppure la specialità del rimedio esperito contro il decreto di esproprio, ovvero sia il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

E’ vero che, secondo un tradizionale orientamento giurisprudenziale, culminato con Cass. S.U. 31.5.2011, n. 11964, “*la sospensione di cui all’art. 295 c.p.c. presuppone la contemporanea pendenza di un processo pregiudicato e di un processo pregiudicante che, nella specie, manca in quanto la proposizione del ricorso straordinario non determina l’instaurazione di un giudizio, ma soltanto di un procedimento amministrativo*”.

E, tuttavia, tale orientamento merita di essere superato alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale, compendiata in Cass. 3.3.2022, n. 6998, che, pur non affrontando ex professo la questione della sospendibilità del giudizio in pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato, porta a riconoscere “natura giurisdizionale” a tal procedimento.

Nella recente pronuncia, la Suprema Corte, dopo aver dato conto dell’autorevole precedente delle S.U. sopra indicato), mette in evidenza come, alla luce di taluni significativi indici normativi (art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 112 dell’allegato 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, lettera b), la giurisprudenza più recente, anche del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, ad. pl., ord., 14/07/2015, n. 7 e delle stesse S.U. (Cass. S.U. n. 23464 del 19 dicembre 2012, n. 23464; Cass., sez. un., 10414 del 2014), siano giunte a qualificare il procedimento in questione come “*un procedimento di natura giurisdizionale, con una marcata connotazione di specialità*”.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ravvisandosi la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., tra il presente giudizio e il procedimento, tuttora pendente, instaurato a seguito della proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il decreto di esproprio per cui è cuasa,, deve essere disposta la sospensione del processo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

sospende il processo

Così deciso in data 16.11.2022

Il Presidente
Dott.ssa Carmela Ruberto